

Principali diritti del cliente

Provvedimento della Banca d'Italia del 15 luglio 2015 (Modifiche al Provvedimento della Banca d'Italia "Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari. Correttezza delle relazioni tra Intermediari e clienti" del 29 luglio 2009 e successive modifiche)

Richiesta di documentazione su singole operazioni- Sez. IV Comunicazioni alla clientela, paragrafo 4:

Il **cliente** (*), colui che gli succede a qualunque titolo e colui che subentra nell'amministrazione dei suoi beni hanno diritto di ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni dalla richiesta, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni.

Nel caso in cui il credito relativo alla esposizione debitoria contratta sia stata ceduta a terzi, il cliente ha diritto a ricevere anche copia della lettera di comunicazione di avvenuta cessione del credito, qualora la cessione si sia perfezionata ai sensi del codice civile; ha invece diritto a ricevere indicazione degli estremi – o relativo estratto – della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ove è stata data notizia della cessione qualora la cessione si sia perfezionata ai sensi dell' art. 58 del Testo Unico Bancario (TUB).

Al cliente possono essere addebitati solo i costi di produzione di tale documentazione.

Gli intermediari indicano al cliente, al momento della richiesta, il presumibile importo delle relative spese.

Resta fermo per il cliente il diritto di accesso ai dati personali previsto dall'articolo 7 del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, secondo le modalità stabilite dal Garante (cfr. le "Linee guida per trattamenti dati relativi al rapporto banca-clientela" del 25 ottobre 2007).

Cessione del credito e del contratto di credito -Sez. VII Credito ai Consumatori, paragrafo 5.3:

Ai sensi dell'articolo 125-septies del T.U.B., in caso di cessione del credito o del contratto di credito, il **consumatore** (**) può sempre opporre al cessionario tutte le eccezioni che poteva far valere nei confronti del cedente, ivi inclusa la compensazione, anche in deroga all'articolo 1248 del codice civile.

Il finanziatore notifica individualmente al consumatore la cessione attraverso un supporto cartaceo o altro supporto durevole in maniera tempestiva. Con riguardo all'efficacia della cessione, resta fermo quanto previsto dagli articoli 1264, 1265 e 1407 del codice civile. Le comunicazioni previste ai sensi del presente paragrafo sono effettuate secondo quanto previsto ai sensi dell'articolo 58 del T.U.B.(***), in caso di cessione di rapporti giuridici ai sensi del medesimo articolo 58 del T.U.B., e dell'articolo 4 della legge n. 130/1999, in caso di cartolarizzazione dei crediti.

La comunicazione individuale della cessione non è necessaria se il creditore originario, in forza di un accordo con il cessionario, continua a gestire il credito nei confronti del consumatore.

(*) "**cliente**" è qualsiasi soggetto, persona fisica o giuridica, che ha in essere un rapporto contrattuale o che entri in relazione con l'intermediario

(**) "**consumatore**" è la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta.

(***) ai sensi dell'Art. 58 del T.U.B. (Cessione di Rapporti Giuridici in Blocco), la banca cessionaria dà notizia dell'avvenuta cessione mediante iscrizione nel Registro delle Imprese e pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. I privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestati o comunque esistenti a favore del cedente, nonché le trascrizioni nei pubblici registri degli atti di acquisto dei beni oggetto di locazione finanziaria compresi nella cessione conservano la loro validità e il loro grado a favore del cessionario, senza bisogno di alcuna formalità o annotazione. Nei confronti dei debitori ceduti tali adempimenti producono inter alia gli effetti indicati dall'articolo 1264 del codice civile.